

CORTE DEI CONTI



0037388-19/11/2015-SCCLA-Y25PREV-P



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di fisica e astronomia "G. Galilei"
PADOVA

OGGETTO: Contratto del 28 ottobre 2015 – prof. Gianni ZUMERLE (prot. CDC 36049
del 5 novembre 2015).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento in oggetto.

Visto:
Il Consigliere delegato
Cons. Antonio Frittella

Il Magistrato Istruttore
Cons. Fabio Gaetano Galeffi

Università degli Studi di Padova - Registratura Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei"		
Anno 2015, Fasc. III, Classe 13, Numero 343		
N.	2858	3 DIC 2015
LOR DIP. FISICA ANTONAZIO	CC	RPA RANDO



PROVVEDIMENTI: Contratto del 28 ottobre 2015 – prof. Gianni ZUMERLE (prot. CDC 36049 del 5 novembre 2015).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO.

Si comunica che l'atto a margine non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.

- 1) Poiché il contraente è in quiescenza dal 1° ottobre 2015, come risulta dal curriculum, ritiene l'Ufficio che il contratto in esame, per il contenuto dell'incarico conferito, a titolo oneroso, si trovi nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; con tale norma si introduce una modifica dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base alla quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
- 2) L'art. 2, comma 4, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, prescrive che a partire dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione. Poiché la durata del rapporto contrattuale è indicata nel caso specifico in venti mesi a partire dalla restituzione dell'atto da parte della Corte dei conti (e quindi in data prossima al luglio 2017), ritiene l'Ufficio che il contratto in esame, così come strutturato, vada a infrangere il predetto divieto per la parte successiva al 1° gennaio 2017.

Si chiede all'Amministrazione di voler fornire chiarimenti al riguardo.

Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, con l'avvertenza che – salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto – nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà senza indugio alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
"Galileo Galilei" - DFA

Segreteria Amministrativa

via F. Marzolo, 8
35131 Padova
tel +39 049 8277298
fax +39 049 8277061
PEC: dipartimento.dfa@pec.unipd.it

CORTE DEI CONTI

Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A
00195 ROMA

PEC: controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@cor-teconticert.it

Padova, 03 DIC. 2015

Prot. n. 2865

Anno 2014 Tit. III Cl. 13 Fasc. 34.3 All. 1

OGGETTO: Rilievo del 19/11/2015 prot. 0037388. Contratto del 28 ottobre 2015 – prof. Gianni ZUMERLE (prot. CDC 36049 del 5 novembre 2015).

In riferimento al rilievo in oggetto relativo al contratto del prof. Gianni ZUMERLE, inviamo le seguenti precisazioni:

Punto 1.

- La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 recante: "Interpretazione e applicazione dell'art. 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90" considera vietati gli incarichi Dirigenziali, gli incarichi di Studio e di Consulenza, precisando che la disciplina in questione pone puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione escludendo interpretazioni estensive o analogiche, come affermato dalla deliberazione 23/2014 prev. del 30.9.2014 della Corte dei Conti, Sez. Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato;
- l'incarico che nella fattispecie concreta è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti non è incarico Dirigenziale, né rientra nel concetto di incarico di studio, inteso come necessità di compiere studi e risolvere problemi che implicano la consegna di una relazione scritta sui risultati dello studio e sulle soluzioni proposte (così come definito dai parametri fissati dal DPR 338/94), né nel concetto di incarico di consulenza, inteso come richiesta di pareri ad esperti (così come definito della delibera n. 6/contr del 15/2/2005 della Corte dei Conti);
- la circolare citata, al paragrafo 5, puntualizza che le ipotesi di incarichi e di collaborazioni non rientranti in tali categorie "sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame" e fermo restando che è stata rispettata la disciplina vigente in materia con riferimento alla modalità di scelta del contraente;
- in particolare, la circolare citata al paragrafo 5, cita testualmente che "Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione in esame si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, consulenza o ricerca (incluso l'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi dirigenziali, gli incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stabili dell'amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per la realizzazione del relativo progetto di ricerca. E, perché non si ricada nel divieto di conferire incarichi di studio, dovrà trattarsi di reale attività di ricerca: l'incarico potrà quindi essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attività di ricerca. E' bene ricordare poi che gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (così la citata delibera della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo)";

- per quanto appena su esposto, si precisa che il prof. Gianni Zumerle fino alla data del 30 settembre 2015 è stato responsabile – coordinatore del progetto di ricerca finanziato dell'Unione Europea G.A. RFSR-CT-2014-00027 "Mu-Blast" e che l'attività che andrà a svolgere è relativa alla realizzazione del suddetto progetto di ricerca e che è in possesso di specifico e adeguato curriculum scientifico;
- ricordiamo che l'oggetto dell'incarico è il *"Ricerca sulla fattibilità della ricostruzione tridimensionale dell'interno di un altoforno utilizzando l'assorbimento dei muoni cosmici che lo attraversano. Simulazioni Monte Carlo del sistema RRTNIS e delle sue performance"*;
- per quanto detto si considera che l'incarico in questione è rispettoso della previsione della normativa citata
- confermiamo, infine, che per il prof. Gianni Zumerle è andato in quiescenza con i requisiti della pensione di vecchiaia e che è stata rispettata la previsione dell'art. 25 della Legge 724/94.

Punto 2.

- Alleghiamo alla presente dichiarazione, copia dell'integrazione al contratto del 28/10/2015 che modifica e sostituisce gli artt. 7 e 8 del contratto, prevedendo una durata del contratto fino alla data del 31/12/2016 e una riduzione in proporzione dell'importo dello stesso contratto a euro 600,00;

Restiamo a disposizione per ulteriori richieste di chiarimento, cordiali saluti.

Il Direttore
Prof. Francesca Soramel


Rep. n. 168/2015 Prot. n. 2855
Anno 2016 Tit. III Cl. 13 Fasc. 34.3

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei" con sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 – P. IVA n. 00742430283, rappresentata dal Direttore; Prof.ssa Francesca Soramel, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", via Marzolo, n. 8 – 35131 Padova (di seguito "Università"),

e

il prof. Gianni ZUMERLE, nato a _____ il _____ residente a _____, via _____, C.F. _____ (di seguito "Collaboratore"),

PREMESSO CHE

- a) in data 28/11/2015 è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 20 mesi per l'attività di "*Ricerca sulla fattibilità della ricostruzione tridimensionale dell'interno di un altoforno utilizzando l'assorbimento dei muoni cosmici che lo attraversano. Simulazioni Monte Carlo del sistema RRTNIS e delle sue performance*";
- b) l'art. 2, comma 4, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prescrive che a partire dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Di sostituire gli articoli 7 e 8 del contratto stipulato in data 28/11/2015 con i seguenti articoli così modificati.

ART. 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA

L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti.

Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte medesima ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il contratto ha una durata fino alla data del 31/12/2016, decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al prestatore dal responsabile della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a 30 giorni rispetto alla data sopra indicata.

Dalla predetta decorrenza iniziale si determineranno altresì gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto.

Il rapporto di collaborazione viene sospeso in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia.

Nei casi previsti dal comma che precede la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile.

La malattia o l'infortunio del collaboratore, comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere in alcun modo prorogato alla scadenza.

Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto l'Università potrà recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Università e la conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione all'attività svolta e al risultato raggiunto accertati con relazione del coordinatore. Tuttavia con riferimento al solo caso di infortunio, per la sospensione del pagamento e la sua rideterminazione si dovrà tenere conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 8) COMPENSO

Il corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, viene determinato in euro 600,00 (seicento/00), in proporzione alla quantità e qualità del lavoro da eseguire, nonché alla natura della prestazione.

I pagamenti del compenso dovuto avverranno in un'unica soluzione al termine della prestazione, previa attestazione da parte del coordinatore responsabile, che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

L'Università, sul corrispettivo pagato, provvederà a versare a sua cura le ritenute a carico dell'ente nella misura dovuta a norma di legge.

Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l'espletamento della propria attività a favore dell'Università (quali, ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico del collaboratore.


Le eventuali spese di missione sostenute dal collaboratore saranno rimborsate dall'Università purché previamente e regolarmente autorizzate per iscritto, secondo le modalità stabilite dal progetto medesimo e dall'apposito regolamento universitario.

Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell'Università.

Padova, 02 DIC. 2015

Il Collaboratore


Prof. Gianni Zumerle

.....


L'Università

Il Direttore

Prof. Francesca Soramel


.....



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il collaboratore dichiara espressamente e specificatamente di approvare gli articoli: 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA, 8) COMPENSO.

Padova, 02 DIC. 2015

Il Collaboratore

Prof. Gianni Zumerle

.....







CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di fisica e astronomia "G. Galilei"
PADOVA

CORTE DEI CONTI



0041257-29/12/2015-SCCLA-Y29PREV-P

OGGETTO: Prof. Gianni ZUMERLE – Contratto del 28 ottobre 2015 (prot. CDC 36049 del 5 novembre 2015) e integrazione del 2 dicembre 2015 (prot. CDC 39132 del 9 dicembre 2015).

Si comunica che – all'esito dei chiarimenti forniti da codesta Amministrazione con nota prot. 2865 del 3 dicembre 2015, acquisita a prot. 39132 il 9 successivo, e con riferimento alla integrazione contrattuale del 2 dicembre 2015 – l'atto in oggetto è stato ammesso al visto e alla registrazione.

Il Consigliere delegato
Cons. Antonio Frittella

Il Magistrato istruttore
Cons. Fabio Gaetano Galeffi

Università degli Studi di Padova - Registrazione	
Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei"	
Anno 2014/15 - N. 113 - 343	
N. 111	18 GEN 2016
UFFICIO DIP. FISICA E ASTRONOMIA	UFFICIO CA RANDO

